

(Codice interno: 413674)

LEGGE REGIONALE 03 febbraio 2020, n. 6

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".**

1. All'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione del Veneto, in armonia con gli articoli 3, 6, 8 e 11, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.";

b) al comma 2 dopo la parola: "Caorle," sono inserite le seguenti: "Cavallino - Treponti," e dopo la parola: "Pramaggiore," sono inserite le seguenti: "Quarto d'Altino,";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui all'articolo 6 e decisi con la partecipazione degli enti locali previsti dal comma 2, in forma singola o associata, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare riferimento:

a) agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio;

b) all'industria, all'artigianato, al turismo, al commercio, ai servizi, all'agricoltura ed al settore agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle associazioni, per la promozione economica e l'occupazione.".

Art. 2**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".**

1. All'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nella Provincia di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "nella Città metropolitana di Venezia";

b) al comma 2, le parole: "in Provincia di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "nella Città metropolitana di Venezia";

c) al comma 3, le parole: "Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1" sono soppresse e dopo le parole: "Veneto orientale" sono aggiunte le parole: "in osservanza delle disposizioni regionali, nazionali ed europee";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, nonché ad altre amministrazioni pubbliche con sede legale nella Città metropolitana di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel settore del credito turistico."

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

1. Nella rubrica dell'articolo 4 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, le parole: *"della Venezia"* sono sostituite dalle seguenti: *"del Veneto"*.
2. Al comma 1, dell'articolo 4 ter, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, le parole: *"nelle aree balneari"* sono soppresse e le parole: *"della Venezia"* sono sostituite dalle seguenti: *"del Veneto"*.

Art. 4

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

1. L'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Decentramento amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale.

1. *Il territorio di cui all'articolo 1 comma 2 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.*
2. *La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Città metropolitana di Venezia e le amministrazioni statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.*
3. *La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale fra i comuni dell'area di cui all'articolo 1 comma 2.*
4. *La Conferenza ha i seguenti compiti:*
 - a) *indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area, anche con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3;*
 - b) *parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;*
 - c) *proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico-sociale;*
 - d) *proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.*
5. *Il parere di cui al comma 4, lettera b), è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione; in difetto il parere medesimo si intende positivo."*

Art. 5

Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, è inserito il seguente:

*"Art. 6 bis
Strumenti di coordinamento.*

1. *Al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo tra la Conferenza di cui all'articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto istituita dall'articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".*

Art. 6

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, è sostituito dal seguente:

*"Art. 7
Finanziamento regionale.*

1. *La Giunta regionale, fermi restando i contributi disciplinati dagli articoli 4, 4 bis e 4 ter, definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme da destinare agli interventi previsti dall'articolo 1."*

**Art. 7
Abrogazioni.**

1. Gli articoli 2, 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 sono o restano abrogati.

**Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 9
Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 febbraio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

Art. 6 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

Art. 7 - Abrogazioni.

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 9 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 novembre 2019, n 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 novembre 2019, dove ha acquisito il n. 473 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 gennaio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 gennaio 2020, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo spunto di avvio della riflessione che ha portato al presente provvedimento è rappresentato, in larga parte, dalle proposte di modifica della legge regionale n. 16/1993 suggerite dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, successivamente affinate in una serie di incontri tecnico-politici con la medesima.

Le modifiche introdotte sono ascrivibili, in parte, a ragioni di carattere tecnico-giuridico, per adeguare la legge in questione alle evoluzioni del quadro normativo regionale e statale. Ci si riferisce, per esempio, alla denominazione di “Città metropolitana di Venezia”, che sostituisce quella di “Provincia di Venezia”, riferimento necessario a seguito dell’istituzione di tale ente territoriale di area vasta ad opera della legge n. 56 del 2014 (vedasi modifiche introdotte dall’art. 2 e 4 del presente pdl).

Tra le modifiche introdotte - espressione, questa volta, di valutazioni e scelte ponderate - si possono ricordare, tra le altre:

- a) l’esigenza di allargare l’ambito territoriale della l.r. 16/1993, con l’inserimento dei Comuni di Cavallino-Treporti e Quarto d’Altino (v. art. 1, comma 1, lett. b), con conseguente rafforzamento della governance locale;
- b) l’intento di potenziare il ruolo di coordinamento ed impulso della Conferenza (v. art. 1, comma 1, lett. c), anche attraverso l’allargamento (v., in particolare, art. 1, lett. c) del perimetro degli interventi finanziabili dalla Giunta regionale, superando, in questo modo il comma 7bis dell’articolo 6 (abrogato dal presente pdl in sede di riscrittura dell’articolo 6 della l.r. 16/1993) che limitava le iniziative finanziabili, riguardanti l’area del Veneto orientale, a quelle relative al rafforzamento istituzionale del territorio, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 18/2012;
- c) la necessità di introdurre strumenti di raccordo per meglio coordinare le risorse o gli interventi che riguardano la promozione e lo sviluppo del territorio litoraneo, necessità motivata dalla recente istituzione (art. 85 della l.r. 30/2016), nella medesima area geografica, della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto (v. art. 5);
- d) una nuova denominazione della Conferenza ed una parziale riscrittura della disposizione che quella denominazione contiene (v. art. 4).

Completano l’articolato le disposizioni di carattere tecnico quali la clausola di neutralità finanziaria e la disposizione abrogativa. A quest’ultimo proposito si sottolinea che l’abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 16/1993 è dettata dalla necessità di espungere dall’ordinamento regionale uno strumento programmatico non più vigente, mentre l’abrogazione degli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater è motivata dal fatto di riferirsi a disposizioni riguardanti interventi che hanno esaurito i loro effetti.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge n. 473, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Siamo Veneto, Partito Democratico e Civica per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 stelle e le componenti politiche “Veneto 2020-Liberi E Uguali” e “Veneto 2020-Italia in Comune” del Gruppo Misto.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 16/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. *La Regione del Veneto, in armonia con gli articoli 3, 6, 8 e 11, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.*

2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, *Cavallino - Treponti*, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, *Quarto d'Altino*, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

3. *Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui all'articolo 6 e decisi con la partecipazione degli enti locali previsti dal comma 2, in forma singola o associata, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare riferimento:*

a) *agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio;*

b) *all'industria, all'artigianato, al turismo, al commercio, ai servizi, all'agricoltura ed al settore agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle associazioni, per la promozione economica e l'occupazione.”.*

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione.

1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella *Città metropolitana di Venezia* per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Per l'attuazione di iniziative previste all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29, localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in nella *Città metropolitana di Venezia*.

3. [Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1] la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori del Veneto orientale *in osservanza delle disposizioni regionali, nazionali ed europee*.

4. *Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, nonché ad altre amministrazioni pubbliche con sede legale nella Città metropolitana di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel settore del credito turistico.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 ter della legge regionale n. 16/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 ter - Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo *del Veneto orientale*.

1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo [nelle aree balneari] *del Veneto orientale*, la Giunta regionale è autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese come definite dall'Unione europea.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere sull'u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e servizi elettorali